



Città di Randazzo
(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 68 del 27/09/1995

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

CAPO 1
Norme generali

Articolo 1
(Istituzione della tassa)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Randazzo una tassa annuale, da applicare in base a tariffe secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modifiche ed integrazioni e del presente Regolamento.
2. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art.77 del decreto legislativo sopraccitato.
3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art. 59 del decreto legislativo n. 507/1993.

Articolo 2
(Ambito e scopo del regolamento)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, di cui al precedente art. 1. In particolare, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
2. Agli effetti del presente regolamento, per «tassa» e per «decreto», s'intendono rispettivamente la «tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni» e il «decreto legislativo citato nel comma 1».

Articolo 3
(Zone territoriali servite)

1. I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana. Il predetto regime di privativa è esteso anche agli insediamenti sparsi siti oltre i limiti di cui sopra.
2. Con apposito manifesto annuale, da esporre nella prima decade di gennaio, l'Amministrazione comunale rende note le zone del territorio in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in via continuativa. Tale manifesto non è richiesto qualora

l'intero territorio comunale sia servito.

3. Anche in assenza della delimitazione di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

Articolo 4

(Gettito della tassa e costo del servizio)

1. Salva diversa determinazione approvata in sede di deliberazione del bilancio di previsione, - che, comunque, dovrà rispettare il disposto dell'art. 61, comma 1, del decreto - il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere coperto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Il costo a titolo di spazzamento dei rifiuti esterni giacenti nei luoghi pubblici, da detrarre dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana da coprire con la tassa (comma 3 bis dell'art.61 del Decreto), è stabilito nella misura del 15 per cento.
3. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
4. Entro il 31 agosto di ciascun anno, l'Ufficio di Ragioneria del Comune trasmette all'Ufficio Tributi apposita relazione, dalla quale deve risultare, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare dei costi del servizio per l'anno successivo in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 61 del decreto.

Articolo 5

(Presupposto della tassa)

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa è stabilito dall'art.62 comma 1° del D.L..
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ubicati nelle zone di cui al precedente articolo 3. Tuttavia, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.
3. Per la individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 2 ed agli artt. 12, 14 si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lett. a) del T.U. delle imposte dirette e successive modificazioni.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.
5. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, seppure nella misura ridotta di cui all'art. 13, anche l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa.

Articolo 6

(Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo)

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 5, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa all'abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.
5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

CAPO 2

Commisuarazione e tariffe)

Articolo 7

(Locali ed aree tassabili)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:
 - a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo articolo 12.
 - b) i vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente

tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il comune prevede:

- a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
- b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta, emettendo i relativi ruoli suppletivi;
- c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato al successivo art. 23.

Articolo 9

(Classificazione dei locali e delle aree scoperte)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie, in base ai criteri di cui alla seguente catalogazione:
 - cat.1^ case, appartamenti e locali ad uso abitazione comprese le pertinenze all'abitazione, posto macchina, case coloniche ricadenti nelle aree in cui è attivata la raccolta rifiuti;
 - cat.2^ locali destinati ad uffici pubblici e privati, studi professionali, farmacie, banche, centri terapeutici;
 - cat.3^ negozi e botteghe commerciali ed artigianali;
 - cat.4^ locali destinati ad osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, cinema, teatri, sale di ricevimento, sale da ballo;
 - cat.5^ alberghi, pensioni, collegi, convitti, caserme;
 - cat.6^ istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza, associazioni senza scopo di lucro;
 - cat.7^ sale di esposizione e convegni, autosalone ed aree scoperte pertinenti o accessori agli immobili tassati ad uso privato, magazzini depositi;
 - cat.8^ negozi ortofrutticoli, macellerie, supermercati;
 - cat.9^ case coloniche e case sparse situate fuori dall'area di raccolta.
2. I locali e le aree accessori, dipendenti, complementari o pertinenziali di altri principali, appartengono alla categoria di questi ultimi.
3. Ai fini della individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso cui sono adibiti i locali e le aree, da parte del soggetto tassabile, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.
4. La classificazione di cui al comma 1 deve essere verificata almeno ogni quattro anni, attraverso campagne di monitoraggio, diretto o indiretto, da attuarsi su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento.

Articolo 10

(Commisurazione della tassa)

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi, e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.
2. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

Articolo 11
(Commisurazione della superficie tassabile)

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga di cui all'art. 18, comma 6, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa, di cui al precedente art. 10, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.
2. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata:
 - a) per la metà, se le aree esterne sono adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti (e, pertanto, da comprendersi nella categoria di contribuenza di cui all'art. 9);
 - b) nel limite del 25%, se costituiscono pertinenza od accessorio di locali o di aree tassabili, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 15, comma 5.
3. Le riduzioni di superficie di cui al comma 2 sono applicate con le modalità e la decorrenza indicate nell'art. 66, comma 5, del decreto.
4. La superficie delle parti comuni del condominio, di cui all'art. 7, comma 4, deve essere dichiarata dai singoli condomini pro quota, nella stessa misura percentuale con la quale essi partecipano alle spese condominiali quali occupanti residenti. In mancanza di siffatta dichiarazione, o in caso di infedeltà della stessa, la tassa è determinata aumentando la rispettiva superficie che l'utente occupa o detiene in via esclusiva nel condominio:
 - del 10% se il condominio ha fino a 8 unità immobiliari;
 - del 6% se il condominio ha fino a 15 unità immobiliari;
 - del 4% se il condominio ha fino a 30 unità immobiliari;
 - del 2% se il condominio ha oltre 30 unità immobiliari. La superficie delle parti comuni dei fabbricati non condominiali è imputata pro quota ai singoli utilizzatori.Alla superficie riguardante la quota condominiale e quella di cui al precedente periodo, sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni e agevolazioni proprie dell'occupante o detentore del singolo alloggio.
5. I vani scala e gli anditi in uso comune o condominiali sono

- commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per la metà del numero dei piani.
6. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:
 - a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;
 - b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - c) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - d) elettrauto: 65%;
 - e) caseifici e cantine vinicole: 30%; f) autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - g) officine di carpenteria metallica: 55%; h) tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%; i) laboratori fotografici ed eliografie: 75%;
 - l) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%.
 7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 6, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
 8. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti:
 - a) sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:
 - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
 - b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili:
 - le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, da includere nella categoria comprendente i parcheggi ed i posteggi;
 - i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.
 9. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

Articolo 12

(Locali ed aree scoperte non tassabili per legge)

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2, del decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante.

Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

- a) i ripostigli, stenditoi, i solai, le soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1,50, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza, nonché altri, utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa;
- b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;
- c) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge n. 146/1994 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;
- d) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di cui alla successiva lettera f);
- e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- f) le costruzioni rurali ad uso abitativo, di cui all'art. 5, comma 3, di fatto non utilizzate;
- g) i locali a celle frigorifere, e locali di essiccazione (senza lavorazione);
- h) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori; i) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3, del Decreto fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 11 comma 6;
- l) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge n. 146/1994;
- m) i locali e le aree utilizzati direttamente dal comune per fini istituzionali;
- n) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- o) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva;
- p) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
- q) area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
- r) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- s) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilimenti muniti di attrezzature

che impediscono la produzione dei rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo; t) sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti dell'art.62 del D.L.VO 507/93. Resta ferma l'obbligazione della tassa di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 23, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.
3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62, comma 5, del decreto.
4. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatto a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Articolo 13

(Riduzioni della tassa per motivi di servizio)

1. Nelle zone del territorio comunale in cui la raccolta di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati non è effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta:
 - a) in misura del 40% della tariffa, se l'insediamento dista non più di 500 metri dal più vicino punto di raccolta;
 - b) in misura del 30% della tariffa, se l'insediamento dista più di 500 metri e fino ad un chilometro dal punto suddetto;
 - c) in misura del 25% della tariffa, se la distanza è superiore ad 1 Km; fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.
2. Nei casi previsti dall'art.59, comma 4, del decreto, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 del presente articolo, la tassa è dovuta:
 - a) in misura dell'80% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste nel regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - b) in misura del 70% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati in relazione alle esigenze ordinarie della zona servita;

- c) in misura del 60% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal predetto regolamento del servizio.
3. Le riduzioni previste al comma 2 sono concesse alle seguenti condizioni:
- a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato. L'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
 - b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno solare per un periodo complessivo non inferiore a 9 mesi;
 - c) che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dal S.O. comunale che ne cura il controllo;
 - d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dalla predetta azienda, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal comune, e sempre che le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
4. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente, per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati, si applicano le riduzioni tariffarie di cui al comma 1, secondo le distanze ivi previste.
5. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di servizio come da art. 59 comma 4 del decreto:
- il dovere conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di 1 Km. rispetto alle prescrizioni del regolamento;
 - la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
 - la capacità dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.
6. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 è unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate nell'art. 59, comma 4, del decreto.
7. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
8. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.
9. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto all'esonero o alla restituzione di una quota della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto, fermo restando l'obbligo del pagamento nella misura di cui al comma 1.

Articolo 14
(Agevolazioni previste dalla legge)

1. La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 nel caso di:

- a) abitazione con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;
 - d) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
- 2) La riduzione di cui al comma 1 è concessa alle condizioni sostanziali e formali e con la decorrenza poste dall'art.66 del decreto ed alle seguenti ulteriori condizioni:
- a) la verifica se l'occupante dell'abitazione è unico è fatta sulla base della documentazione anagrafica; comunque la riduzione non compete qualora l'abitazione utilizzata dall'unico occupante abbia la superficie complessiva inferiore a mq.40.
 - b) la riduzione di cui alla lettera b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;
 - c) la riduzione di cui alla lett. c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana. L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana (mercato domenicale) dà luogo all'applicazione della tassa senza alcuna riduzione;
 - d) per la riduzione di cui alla lett. d) del comma 1 è richiesta l'attestazione probatoria da parte delle autorità consolari del Paese estero di residenza e di dimora, ovvero la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE).
3. La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.
4. Qualora l'attività esercitata dia luogo a residui di lavorazione o di consumo (derivanti, cioè, da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o di combustione), effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare, questo, a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali, la tariffa ordinaria è ridotta di una percentuale pari alla metà di quella di incidenza dei locali, in cui tali residui sono prodotti, rispetto alla superficie complessivamente utilizzata per l'attività. Tale riduzione, comunque, non può eccedere il 50% della tariffa ordinaria.

Articolo 15 (Altre agevolazioni)

- 1. La tassa è ridotta del 50% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche, pubbliche o private.
- 2. La tassa è ridotta del 15% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale per le quali il comune si assume interamente le spese di gestione.

3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

Articolo 16
(Limite di riduzione tariffaria)

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'80% della stessa.

Articolo 17
(Inizio e cessazione della occupazione)

1. La decorrenza dell'obbligazione tributaria in caso d'inizio dell'utenza e la decorrenza della cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree sono disciplinate dalla legge.
2. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposita annotazione sulla cartella esattoriale, sottoscritta dal funzionario responsabile di cui all'art. 26, comunicato al concessionario della riscossione.
3. L'abbuono di cui al comma 2 non compete in caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui cessa l'occupazione, neppure qualora il tributo sia stato o debba essere assolto da altro contribuente subentrante nella occupazione o conduzione dei locali ed aree. Comunque, in caso di cessazione non denunciata entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, lo sgravio o il rimborso a favore del contribuente cessato potrà essere effettuato solamente dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto della data di tassazione a carico di quest'ultimo.

CAPO 3
Denunce accertamenti e riscossione

Articolo 18
(Denunce)

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di farne denuncia al settore comunale «Tributi» che rilascia la relativa ricevuta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune, da compilare in ogni loro parte.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel

- giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al comune.
3. La denuncia d'inizio della occupazione o detenzione - denuncia originaria - deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.
 4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo capoverso, del decreto.
 5. La cessazione, totale o parziale, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. Comunque, l'abbuono della tassa previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.
 6. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la superficie da iscrivere a ruolo.
 7. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente regolamento.
 8. L'obbligo imposto dall'art. 63, comma 4, all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento non sussiste negli anni successivi a quello di presentazione dell'elenco, qualora gli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato siano sempre gli stessi compresi nell'elenco precedente.
 9. L'amministratore del condominio ha l'obbligo di comunicare, in uno con l'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del decreto, la superficie complessiva delle parti comuni del condominio medesimo, da addebitare ai singoli condomini ai sensi dell'art. 11, comma 4.
 10. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.
 11. La denuncia richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

(Contenuto della denuncia)

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art. 70, comma 3, del decreto, nonché di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia, fra cui anche la indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e dell'indirizzo.
2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi, se non residenti nel Comune di Randazzo.
3. La denuncia di variazione deve contenere anche la indicazione dei dati ed elementi, utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati.
4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.
5. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto alla agevolazione.

Articolo 20

(Controlli ed accertamenti)

1. Il comune, tramite il settore tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.
2. L'attività di cui al comma 1 è svolta sulla base di un programma annuale, redatto dal funzionario responsabile del tributo e approvato dalla giunta, con il quale vengono stabilite le categorie di locali da controllare nel corso dell'anno, con riguardo alla superficie utilizzata e al reale uso dei locali ed aree, in aggiunta all'esame delle denunce presentate ed agli adempimenti connessi.
3. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.
5. Il recupero della tassa dovuta, effettuato con l'accertamento d'ufficio, può comprendere:
 - a) l'anno in corso ed i quattro anni precedenti, in caso di occupazione iniziale di cui all'art. 18, commi 3 e 4;
 - b) l'anno in corso ed i tre anni precedenti, se trattasi di variazione di cui all'art. 18, comma 5.
6. L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante organizzazione di progetti obiettivi diretti a soggetti non occupati, ovvero stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici come previsto dall'art. 71, comma 4, del

decreto. In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi da rapportare al maggiore gettito conseguente agli accertamenti operati.

Articolo 21
(Poteri del comune ed autotutela)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 20, il comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del decreto, può:
 - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.
2. I dipendenti dell'ufficio comunale che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del decreto possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il settore comunale tributi. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al corpo di polizia municipale.
3. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 26, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.
4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 22
(Riscossione)

1. La riscossione della tassa è effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge.

CAPO 4
Disposizioni varie e transitorie

Articolo 23
(Sgravi e rimborsi)

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
3. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e

le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.

4. Per notifica del ruolo, di cui all'art. 75, comma 2, del decreto, s'intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli artt. 25 e 46 del D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 24 (Sanzioni)

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le soprattasse nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge. E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili a carico del denunciante.
2. La pena pecuniaria di cui all'art. 76, comma 3, del decreto, oltre che per le violazioni indicate in detto articolo, è applicata anche per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nell'art. 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383.
3. Nel caso di accertamento retroattivo, si applicano le soprattasse di cui al comma 1 che erano vigenti nell'anno di accertamento. Invece, per quanto riguarda gli interessi, si applicano nella misura vigente nell'anno in cui si procede all'accertamento.

Articolo 25 (Tassa giornaliera di smaltimento)

1. Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'art. 1, comma 2, del presente regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. E' considerata occupazione temporanea quella che, nell'arco di un anno, ha durata complessiva inferiore a 6 mesi; è considerata ricorrente anche quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.
2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili o provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie - di cui all'allegato «B» del presente regolamento - sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 300 (giorni commerciali) e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito

del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art.50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

6. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
8. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sub a);
 - c) occupazioni per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.
9. La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea; per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.

Articolo 26

Annullato nella seduta del 30.11.95 con decisione n.15934/15692.

Articolo 27

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione della nuova disciplina legislativa e delle disposizioni del presente regolamento, debbono essere presentate al settore comunale tributi, entro il 20 gennaio 1996:
 - a) le denunce relative alle occupazioni che hanno avuto inizio prima della suddetta data e ancora non denunciate e tassate;
 - b) le denunce integrative e modificative di quelle già prodotte o tassate in base al precedente ordinamento. In particolare, i soggetti interessati debbono denunciare, comprovandone la superficie con allegazione della planimetria catastale o di documento equivalente convalidato da tecnico iscritto agli albi professionali, i locali e le aree scoperte principali o pertinenziali, in precedenza esclusi dalla tassazione;
 - c) le denunce da parte dei condomini, dei locali ed aree occupati in uso esclusivo, nonché la quota di quelli in uso comune addebitabile ai sensi dell'art. 11, comma 4;
 - d) le richieste di detassazione o di riduzioni previste dalla nuova legislazione (art. 59, comma 4; art. 62, commi 2 e 5; art. 66, commi 3,4 e 5) e dal presente regolamento (artt. 15 e 16);
 - e) l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato da parte dei rispettivi responsabili.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa per gli anni fino al 1995

compreso, per quanto riguarda la classificazione dei locali si fa riferimento a quella di cui alla delibera di C.C. n.98 del 03.11.1994 vistata dall'organo di controllo in data 27.01.1995 prot.1838 (classificazione, peraltro, pure essa determinata, di massima, con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti) e, per quanto concerne le tariffe, a quelle deliberate o in vigore per detti anni.

3. In caso di accertamento riguardante la tassa di anno anteriore al 1994, le eventuali sanzioni applicabili sono quelle vigenti nell'anno medesimo.
4. Fino a quando non saranno insediate le Commissioni tributarie provinciali di cui ai DD.Lgs. 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546, il ricorso previsto all'art. 22, comma 4, del presente regolamento va diretto alla direzione regionale delle entrate per la Sicilia -Sezione staccata di Catania.

Articolo 28 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, così come fissate dall'art. 29 successivo, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel precedente Regolamento, fatta salva l'applicazione transitoria, prevista dalla legge e dal presente regolamento.
2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Articolo 29 (Efficacia delle disposizioni)

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente secondo il disposto dell'art. 79, comma 3, del decreto, fatta eccezione:
 - a) delle disposizioni di cui agli articoli seguenti:
 - art. 6, comma 6;
 - art. 11, commi 4 e 5;
 - art. 13, comma 1;
 - art. 14, comma 1;
 - art. 18, comma 9;che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996;
 - b) delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, che troveranno applicazione, ai fini della classificazione dei locali e della determinazione delle tariffe, a decorrere dall'anno 1996.

Articolo 30

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.